

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1957 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'esenzione temporanea, concessa dal Regno Unito, da talune prescrizioni sostanziali del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 8345]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2019 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e agli altri Stati membri di aver concesso un'esenzione, a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dalle prescrizioni di cui al punto SERA.5005 («Regole del volo a vista» - VFR), lettera a), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, a tutti gli operatori di aeromobili che volano nel Regno Unito a 3 000 piedi sul livello medio del mare o al di sotto di tale quota e in uno spazio aereo di classe D ⁽²⁾. Nell'esenzione notificata è tra l'altro specificato che la precedente esenzione, identica, notificata alla Commissione il 17 aprile 2019, è stata revocata a decorrere dal 12 settembre.
- (2) L'esenzione di cui sopra è consentita per gli aeromobili in volo quando sussistono le seguenti condizioni cumulative: i) unicamente in volo diurno; ii) ad una velocità, indicata dall'anemometro, non superiore a 140 nodi, che consenta di osservare adeguatamente altro traffico ed eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni; iii) al di fuori delle nubi e in contatto visivo con il suolo e/o con l'acqua nonché, qualora l'aeromobile non sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 5 km, oppure, qualora l'aeromobile sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 1 500 m.
- (3) Il Regno Unito ha concesso questa esenzione per facilitare la transizione sicura ai futuri requisiti dello spazio aereo, così come formulato nella versione riveduta del suo piano d'azione ad alto livello, e in particolare per fare in modo che vi sia tempo sufficiente per attuare i cambiamenti procedurali del servizio del traffico aereo necessari per applicare in modo sicuro le prescrizioni SERA pertinenti e per tenere conto della modernizzazione dello spazio aereo. Infine, il Regno Unito ha fornito una descrizione delle varie misure di attenuazione che accompagnano tale esenzione.
- (4) L'esenzione è stata concessa per il periodo compreso tra il 12 settembre 2019 e il 25 marzo 2020. Dal 2014 ad oggi il Regno Unito ha concesso otto esenzioni dal punto SERA.5005, lettera a), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, per una durata complessiva di 61 mesi ⁽³⁾. In base al principio secondo cui le nuove norme si applicano immediatamente agli effetti futuri di una situazione delineatasi nell'ambito della vecchia norma, gli otto mesi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere calcolati includendo i periodi antecedenti l'entrata in vigore di tale regolamento. Tenendo conto di ciò, l'Agenzia ha valutato se le condizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento fossero soddisfatte e ha concluso che alcune di esse non erano soddisfatte.
- (5) La Commissione condivide la raccomandazione dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ E 4869, E 4919, E 4761, E 4312, E 4163, E 4073, E 3982, E 3960.

